

Iniziativa di settore Iniziativa dell'asut per la protezione dei giovani nei media

Edizione: giugno 2021

L'iniziativa di settore è stata firmata dalle seguenti aziende:

- Quickline SA
- Salt Mobile SA
- Sunrise UPC Sagl
- Swisscom SA

I. Premessa

Le tecnologie e le forme di comunicazione digitali schiudono nuove possibilità e sono ormai irrinunciabili nella vita sia privata che lavorativa. Un'offerta di tecnologie di comunicazione in rapido mutamento, una platea di utenti che diventa sempre più giovane e un accesso a Internet praticamente illimitato e globale impongono grandi sfide all'iniziativa per la protezione dei giovani nei media.

La trasformazione digitale è entrata tutti gli ambiti di vita. Per questo motivo è fondamentale assicurare ai giovani una protezione a livello educativo. Gli adulti, nel loro ruolo di genitori, rappresentanti legali e insegnanti, devono informare i giovani sulle opportunità e i rischi del mondo digitale e fornire loro gli strumenti per un approccio ai media digitali basato sulla responsabilità individuale.

Con questa iniziativa di settore i firmatari desiderano aiutare la società a fare un uso attento e responsabile dei media digitali. La presente quarta edizione dell'iniziativa di settore tiene conto delle circostanze attuali. Molte misure originariamente volontarie dell'iniziativa di settore sono state dichiarate obblighi legali con la prima sottoscrizione avvenuta nel 2008. Questo dimostra che l'iniziativa di settore copre i giusti ambiti tematici.

L'iniziativa di settore si rivolge in prima istanza ai fornitori di servizi di telecomunicazione e può essere sottoscritta anche da imprese che non sono membri dell'asut. Sottoscrivendo l'iniziativa di settore, i firmatari si impegnano a rispettare le misure obbligatorie e volontarie in materia di protezione dei giovani nei media nell'ambito dei loro servizi dedicati al segmento della clientela privata.

II. Direttive giuridiche Protezione dei giovani nei media e prevenzione dell'indebitamento

La protezione dei giovani nei media per i settori dei servizi di valore aggiunto, delle telecomunicazioni e di Internet è regolamentata a livello federale dalle disposizioni del diritto penale e delle telecomunicazioni.¹ Con l'ultima revisione della legislazione sulle telecomunicazioni, ulteriori misure originariamente volontarie sono state dichiarate obblighi legali. Per le aziende firmatarie il rispetto sistematico di queste norme è implicito.

1. Applicazione nel settore della telefonia mobile

a. Identificazione dei/delle clienti

Gli utenti di servizi di telefonia mobile devono essere identificati mediante un documento d'identità. Questo vale sia per gli abbonamenti sia per le offerte prepaid.

b. Blocchi per gli utenti della telefonia mobile di età inferiore ai 16 anni

Alla stipulazione del contratto i fornitori di telefonia mobile verificano se l'abbonamento viene utilizzato in prima persona dal/dalla partner contrattuale o principalmente da una persona minorenni. Se il fornitore di telefonia mobile viene informato che l'utente principale ha meno di 16 anni, viene attivato il blocco Protezione dei minorenni e vengono bloccati tramite impostazione predefinita tutti i numeri dei servizi a valore aggiunto (090x), nonché i servizi SMS ed MMS forniti attraverso numeri brevi. I numeri del tipo 0900 e 0901 possono essere sbloccati con il consenso della persona responsabile dell'educazione, mentre non è assolutamente possibile sbloccare per gli/le utenti di età inferiore ai 16 anni i numeri del tipo 0906 (intrattenimento per adulti) nonché i servizi SMS ed MMS forniti tramite numeri brevi con contenuti erotici o pornografici.

Le persone responsabili dell'educazione con un contratto in abbonamento che affidano il proprio telefono mobile a un/una giovane affinché lo utilizzi senza volerlo comunicare al fornitore di servizi di telecomunicazione, a seconda del fornitore possono bloccare gratuitamente e in qualsiasi momento

¹ Per quanto riguarda la protezione dei giovani nei media, le disposizioni a cui si fa riferimento sono innanzitutto l'art. 197 CP nonché l'art. 1 cpv. 2 let. e e l'art. 46a LTC, precisati dagli artt. 41, 89a e 89b OST.

l'accesso ai servizi a valore aggiunto con una chiamata gratuita alla rispettiva hotline, via modulo di contatto o nel conto clienti. Di norma, il blocco si attiva in meno di due giorni lavorativi.

c. **Informazioni sul set di blocco**

Al momento della stipulazione del contratto, e in seguito almeno una volta l'anno, i gestori di telefonia mobile informano tutti i clienti circa la possibilità di far bloccare gratuitamente i servizi a valore aggiunto e di intrattenimento per adulti.

2. **Informazioni sulla protezione dei bambini e dei minorenni**

Le aziende firmatarie offrono informazioni sul tema della protezione dei giovani nei media tramite le proprie strutture del servizio clienti (hotline, punti vendita, siti web, ecc.). Inoltre, nel processo di vendita mettono a disposizione dei rappresentanti legali e dei giovani un foglio informativo (cartaceo o digitale) che informa sulle misure di protezione dei giovani e dell'infanzia nei media.

Le aziende firmatarie mettono a disposizione, direttamente o in collaborazione con l'asut, informazioni finalizzate a migliorare le competenze nell'uso dei media di giovani, genitori, educatori e insegnanti e le offrono gratuitamente online.

Le aziende firmatarie sono a disposizione delle/dei propri/e clienti attraverso i rispettivi indirizzi e-mail di contatto per domande sulla protezione dei giovani nei media.

3. **Blocco dei contenuti pornografici ai sensi dell'art. 197 cpv. 4 e 5 del Codice penale**

Sulla base dell'art. 46a cpv. 3 LTC i fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano le informazioni con contenuto pornografico ai sensi dell'art. 197 cpv. 4 e 5 del Codice penale al quale fa riferimento l'Ufficio federale di polizia. Inoltre segnalano all'Ufficio federale di polizia i casi sospetti in relazione ai contenuti ai sensi dell'art. 197 cpv. 4 e 5 del Codice penale, che trovano casualmente nell'ambito dello svolgimento della loro attività. Gli/le utenti possono presentare le segnalazioni direttamente alla fedpol².

4. **Applicazione nel settore Internet (piattaforme e servizi dei firmatari)**

I firmatari che offrono loro stessi contenuti propri nel settore Internet e TV (Content Provider) e che rientrano nell'art. 197 cpv. 1 CP, bloccano l'accesso ai giovani con l'ausilio di misure adeguate.

III. **Misure volontarie di natura tecnica e aziendale**

Normalmente le aziende firmatarie non offrono contenuti propri, ma consentono ai/alle clienti di accedere a contenuti di terzi in Internet o in TV. Nel settore della TV si può consentire l'accesso a offerte di terzi mediante la propria piattaforma TV. Per quanto riguarda le offerte di terzi, in linea di principio i fornitori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge in Svizzera. Ciononostante, i firmatari si impegnano volontariamente ad attuare le seguenti misure di natura tecnica e aziendale:

a. **Stipulazione di contratto in caso di minori**

Per la stipulazione di contratti di abbonamento di telefonia mobile con giovani al di sotto dei 16 anni è sempre necessaria l'approvazione del/della rappresentate legale.

b. **Internet Hosting Provider**

Le aziende firmatarie che operano anche come Internet Hosting Provider obbligano i/le propri/e clienti di hosting, che offrono contenuti o altri servizi di hosting web sull'infrastruttura di hosting del rispettivo fornitore di servizi di telecomunicazione, a osservare la protezione dei giovani nei media. Impongono quest'obbligo con misure adeguate, ad esempio mediante pene convenzionali sancite per contratto. Violazioni gravi possono causare la risoluzione della relazione contrattuale tra l'Internet Hosting Provider e il/la cliente hosting.

² <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/meldeformular.html>

c. Contrassegno del limite di età e possibilità di blocco dei servizi a richiesta (Video on Demand)

Le aziende firmatarie che gestiscono librerie multimediali proprie di Video on Demand (contenuti disponibili su richiesta del/della singolo/a utente) sono tenute a mostrare un contrassegno ben visibile del limite di età minimo per i contenuti che offrono. Il servizio a richiesta offre possibilità di limitazione dell'accesso tramite funzione di blocco.

d. Possibilità di blocco TV

Il fornitore di servizi TV offre opzioni indicate per limitare contenuti o canali mediante PIN laddove il canale TV fornisca informazioni relative alla protezione dei giovani nei media.

e. Possibilità di blocco Replay TV

Le possibilità di blocco efficaci con un consumo lineare di TV valgono in analogia anche per Replay TV.

IV. Misure di prevenzione e informazione

Per fare in modo che i giovani abbiano un approccio ragionevole con i media digitali, devono acquisire competenze informatiche e multimediali. A tale scopo è richiesto l'aiuto dei responsabili dell'educazione, delle persone di riferimento e degli insegnanti, che devono esercitare la funzione di modello e introdurre i giovani al mondo multimediale e accompagnarli nell'utilizzo di quelle tecnologie. Con le misure elencate di seguito, i firmatari si impegnano a supportare genitori, tutori e insegnanti in questo difficile compito.

a. Filtri Internet

Le aziende firmatarie mettono a disposizione dei/delle loro clienti informazioni per aiutarli nella scelta di un filtro Internet adeguato. Le aziende firmatarie che operano anche come fornitori di servizi Internet offrono ai propri clienti filtri Internet efficaci (ovvero software per la tutela dei bambini) o danno consigli sulle possibilità tecniche.

b. Informazione capillare dei clienti

Dopo la prima sottoscrizione dell'iniziativa di settore, ogni impresa informa i suoi clienti in essere in merito alle misure del settore finalizzate alla protezione dei giovani nei media.

c. Nomina di un incaricato della tutela dei giovani nell'utilizzo dei media

Le aziende firmatarie nominano all'interno delle loro imprese un incaricato della tutela dei giovani nell'utilizzo dei media, che affianca l'implementazione delle misure ed è a disposizione dei/delle clienti per richieste e informazioni. Le informazioni di contatto vengono pubblicate sui siti web delle aziende firmatarie e su www.asut.ch.

V. Dialogo con i gruppi di interesse

Mentre la digitalizzazione si diffonde in un numero sempre maggiore di ambiti della nostra vita, la società riconosce anche i rischi a ciò correlati. ONG, raggruppamenti politici, autorità a livello federale e cantonale, associazioni di insegnanti, organizzazioni di genitori e settori coinvolti hanno un interesse comune a ridurli al minimo. Per trovare le migliori soluzioni possibili è imprescindibile un dialogo aperto tra i singoli gruppi d'interesse. Le aziende firmatarie testimoniano questa volontà e partecipano attivamente al dibattito.

a. Sostegno di organizzazioni e persone specializzate

Per quanto riguarda il tema della protezione dei giovani nei media, le aziende firmatarie intrattengono un dialogo costante con associazioni e gruppi specializzati, che sostengono in maniera adeguata. Ove richiesto e appropriato, mettono i/le propri/e esperti/e a disposizione di questi gruppi e persone.

b. Collaborazione con le autorità

Le aziende firmatarie conducono un dialogo aperto con gli uffici competenti. In questo modo si garantisce uno scambio continuo tra le autorità e gli attori privati sui problemi e sulle sfide attuali. Inoltre, asut è in contatto con il settore della Politica dell'infanzia e della gioventù dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e con altre autorità.

Le aziende firmatarie sono libere di attuare ulteriori misure che esulano dalla presente iniziativa di settore.

VI. Realizzazione e sviluppo continuo

I firmatari applicheranno le misure previste dall'iniziativa per la protezione dei giovani nei media al massimo entro sei mesi dalla firma del documento.

I firmatari verificano almeno una volta l'anno lo sviluppo costante dell'iniziativa di settore e apportano eventuali adeguamenti dal punto di vista dei contenuti.

Per le imprese che operano solo in parte negli ambiti di prodotto qui menzionati si applicano rispettivamente solo le regolamentazioni pertinenti.

VII. Valutazione esterna

L'iniziativa di settore riceverà un'adeguata valutazione esterna: una prima valutazione si svolgerà un anno dopo la firma, e in seguito ogni due anni.

VIII. Disposizioni finali

1. Indirizzi di contatto

Vedi allegato Lista degli incaricati della tutela dei giovani nell'utilizzo dei media.

2. Durata, uscita

La presente iniziativa di settore sostituisce l'iniziativa di settore del 2018 ed è stipulata a tempo indeterminato. Ogni azienda firmataria può uscire dall'intesa al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno, con un termine di disdetta di sei mesi. La lettera di disdetta firmata dev'essere inviata alla succursale dell'asut. L'iniziativa di settore rimane valida tra i firmatari rimanenti.

3. Composizione di controversie / diritto applicabile

Qualora tra i firmatari ci siano controversie legate alla presente iniziativa di settore, le parti cercano di trovare un accordo tra di loro. Nell'ambito dell'iniziativa di settore si applica esclusivamente il diritto svizzero.

Allegato Lista degli incaricati della tutela dei giovani nell'utilizzo dei media

Quickline SA	Marc Loosli Dr. Schneider-Strasse 16 2560 Nidau jugendmedienschutz@qlgroup.ch
Sunrise UPC Sagl	Liliane Ackle Thurgauerstrasse 101B 8152 Glattpark (Opfikon) jugendmedienschutz@upc.ch Jugendschutz@sunrise.net
Salt Mobile SA	Felix Weber Rue du Caudray 4 1020 Renens 1 jugendmedienschutz@salt.ch
Swisscom SA	Michael In Albon Alte Tiefenastrasse 6 3048 Worblaufen info.jugendmedienschutz@swisscom.com